REGOLAMENTO (CEE) N. 2285/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1990) (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 6 agosto al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
04.0090	7901	Zinco greggio :	2 717
		– Zinco non legato :	
	7901 11 00	– – contenente, in peso, il 99,99 % o più di zinco	
	7901 12	– – contenente, in peso, meno del 99,99 % di zinco :	
	7901 12 10	– – – contenente, in peso, il 99,95 % o più, ma meno del 99,99 % di zinco	
	7901 12 30	– – – contenente, in peso, il 98,5 % o più, ma meno del 99,95 % di zinco	
	7901 12 90	– – – contenente, in peso, il 97,5 % o più, ma meno del 98,5 % di zinco	
	7901 20 00	– Leghe di zinco	